

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1417 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: STEVANIN GRAZIANO

DETERMINAZIONE N. 1035

IN DATA 03-10-2017

Oggetto: Installazione I.P.P.C. Garbelli Franco - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'Attività IPPC: 6.6 di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - Cascina Salengo, n. 16 in Comune di Massazza (BI).

Il sottoscritto Dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche;

Dato atto che il punto 6.6. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli Impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame;
- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
- 750 posti scrofe,

Vista la nota prot. n. 18352 del 09/08/2016, con la quale la questa Amministrazione richiedeva all'installazione I.P.P.C. Garbelli Franco, con sede legale ed operativa in cascina Salengo n. 16 nel Comune di Massazza (BI), di presentare la documentazione tecnica necessaria per poter procedere al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 17/01/2007, come previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06.

Dato atto che relativamente al procedimento in oggetto:

- l'Impresa Garbelli Franco ha presentato la documentazione richiesta il giorno 08/02/2017 (ns. prot. n. 3172 del 09/02/2017);
- con provvedimento prot. n. 7607 del 04/04/2017 questa Amministrazione ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, allo scopo di valutare il progetto presentato ed ha individuato, quale Responsabile del procedimento amministrativo, il Dott. Graziano Stevanin, funzionario del Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Contestualmente, ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web (www.provincia.biella.it, nella sezione "Tutela Ambientale"- "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)", per giorni trenta, dell'avviso contenente l'indicazione della

localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici ove sarebbe stato possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Durante la fase di pubblicazione dell'avviso predetto, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- La prima seduta della Conferenza dei Servizi si è svolta il giorno 27/04/2017, durante la quale, è emersa la necessità di acquisire da parte del Proponente, alcune integrazioni. Questa Amministrazione ha provveduto a formalizzare la richiesta di chiarimenti con la nota prot. n. 9763 del 28/04/2017.
- Il Proponente ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti con note ns. prot. 16948 del 26/07/2017 e prot. n. 17160 del 28/07/2017.
- Con nota prot. n. 18237 del 11/08/2017, questa Amministrazione ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 19/09/2017.

Preso atto dei lavori condotti con lo strumento del Comitato Tecnico per l'istruttoria in oggetto, come risulta dai verbali delle sedute del 13/04/2017 e del 07/09/2017.

Preso atto dei verbali della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 27/04/2017 e 19/09/2017, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2017/302 del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che le autorizzazioni ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono le seguenti:

- scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;
- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Dato atto che con il presente provvedimento si provvede altresì, secondo i termini di legge, all'aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 19/09/2017 conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

- 1 Il Proponente, al verificarsi di precipitazioni significative deve garantire che la matrice separato-solido del liquame zootecnico, stoccato su platea impermeabilizzata, sia dotata di copertura idonea ad evitare che venga dilavata o dia luogo a colaticci.
- 2 Il Proponente, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A., dovrà trasmettere ad ASL BI, ARPA Dipartimento di Biella e Provincia di Biella gli esiti degli accertamenti effettuati in ordine al rischio esplosioni, nonché attuare, nel medesimo termine, tutte le misure necessarie alla prevenzione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, prevedibili in relazione alla presenza di polveri di cereali nell'area e negli impianti del "Mangimificio aziendale".
- 3 In merito all'ispezione dei lagoni, si prescrive di integrare il DVR, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., al fine di verificare che l'accesso a tali siti sia garantito in sicurezza e che l'area sia bonificata da vapori nocivi derivanti da residui di liquame sul fondo.
- 4 L'Azienda, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà realizzare una tubazione di adduzione del liquame sotto battente, con un flusso tale da evitare turbolenze che possano comportare la rottura della eventuale copertura galleggiante o favorire la formazione di aerosol.
- 5 L'Azienda dovrà progettare e realizzare delle barriere naturali od artificiali idonee a ridurre la velocità del vento sulla superficie dei lagoni, con lo scopo di evitare la diffusione di odori verso potenziali bersagli. Tempi e modi dovranno essere riportati nel piano di gestione degli odori prescritto di seguito nel presente atto.
- 6 L'Azienda dovrà prevedere all'interno del piano di monitoraggio e controllo, l'effettuazione di un bilancio di massa dell'azoto e del fosforo, in conformità a quanto stabilito nel punto 4.9.1 delle Bref da ripetersi ogni 4 anni a partire da quello successivo al rilascio dell'atto di riesame dell'AIA; l'elaborazione condotta dovrà essere inclusa nella relazione annuale prescritta al successivo punto 8.
- 7 L'Azienda dovrà predisporre, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - i. un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse (ad esempio: copertura dei lagoni e realizzazione di barriere naturali o artificiali per ridurre la velocità del vento che insiste sulla superficie degli stessi);
 - ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;
 - iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori, inteso per esempio, a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
 - v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).

L'Azienda nel redigere il piano di gestione degli odori prescritto, dovrà tener conto, oltre che delle specifiche BAT, anche di quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 – "*Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*".

L'Azienda dovrà poi avere cura di trasmettere, nel medesimo termine di sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, tale studio alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti. Qualora in fase di valutazione del piano di gestione degli odori si dovesse rilevare la mancanza di precise indicazioni circa le modalità di realizzazione delle misure di mitigazione o tempistiche eccessivamente dilazionate nel tempo per la loro realizzazione la Provincia si riserva la possibilità di assegnare prescrizioni più stringenti all'Azienda per la messa in opera ed il completamento di tali interventi.

- 8 Il proponente, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare alla Provincia, al Comune all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti nell'anno precedente, inclusi nel Piano di monitoraggio o prescritti.
- 9 Il proponente, entro tre mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, un elenco completo dei prodotti acquistati (compresi virulicidi/battericidi, piretroidi ed esche per topi) e acquisire per ciascuno di essi, oltre alle Schede Tecniche, le Schede di Sicurezza aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH.
- 10 Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto, provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 11 L'Azienda dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera dell'installazione IPPC in oggetto:
 - Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento sia dei cereali che dei semi in lavorazione, dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
 - Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse, e gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a tessuto.
 - L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei cereali e semi deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
 - L'essiccatoio deve garantire la presenza di un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
 - Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 20 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa riferito al gas secco. Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organismi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto e ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.
 - Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.

- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

12 L'Azienda, entro tre mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, dovrà redigere e trasmettere alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, un piano di sostituzione dei manufatti in cemento amianto, nel quale sia predisposto un crono programma degli interventi che indichi la priorità delle azioni di bonifica da realizzare in relazione allo stato di degrado dei manufatti da sostituire e alla vicinanza di ricettori sensibili (copertura delle abitazioni). Qualora si dovessero ritenere inadeguati gli interventi previsti in tale piano, la Provincia si riserva la possibilità di assegnare termini più stringenti.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90, nelle sedute del 24/04/2017 e 19/09/2017, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione Garbelli Franco, con sede legale ed operativa in cascina Salengo n. 16 nel Comune di Massazza.
2. Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Garbelli Franco per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. di allevamento intensivo di suini con sede legale ed operativa in cascina Salengo n. 16, nel Comune di Massazza.
3. Di dare atto che le autorizzazioni ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono le seguenti:
 - scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;
 - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - emissioni in atmosfera dello stabilimento.
4. Di dare atto che con il presente provvedimento si provvede altresì, secondo i termini di legge all'aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne.
5. Di stabilire che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei servizi comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. Di dare atto che i controlli che svolgerà il Dipartimento dell'ARPA di Biella presso l'istallazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272

del 9/5/2016 “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”.

8. Di stabilire l'allegato A contenente i dati identificativi dell’installazione IPPC in oggetto, è parte integrante e sostanziale del presente.
9. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all’istanza.
10. Di stabilire che lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrà essere gestito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto.
11. Di stabilire che l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dovrà rispettare quanto indicato dal proponente nella documentazione prodotta nel corso del procedimento di riesame, dovrà inoltre essere conforme a quanto stabilito dall’art. 112 del DLgs 152/2006 e ss. mm. e dal Regolamento regionale 10/R 2007 e ss. mm. e ii.. La distribuzione dell’effluente dovrà effettuarsi altresì nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
12. Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all’allegato 1 del DM 272/2014, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
13. Di stabilire che la presente autorizzazione all’esercizio dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l’installazione.
14. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell’attività autorizzata.
15. Di disporre che copia del presente provvedimento dovrà essere resa disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell’art. 29 quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dalla intervenuta piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente del Servizio
Dott. DAVIDE ZANINO

ALLEGATO A:

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
<i>Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione):</i> Garbelli Franco	
<i>Codice SIRA:</i> 3099	
<i>Codice fiscale:</i> GRBFNC57C27B157W	
<i>Partita IVA n.:</i> 01879480026	
Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13873
<i>Comune:</i>	Massazza
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Salengo n. 16
<i>Tel / fax:</i>	0161/852117
<i>E-mail / PEC:</i>	dottfrancogarbelli@pec.it
<i>Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):</i>	
<i>Codice Provinciale:</i> 950-1-51	
Ubicazione installazione	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13873
<i>Comune:</i>	Massazza
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Salengo n. 16
<i>Tel / fax:</i>	0161/852117
<i>E-mail / PEC:</i>	dottfrancogarbelli@pec.it
<i>Georeferenziazione coordinate UTM ED 50:</i> 435957 E; 5036175 N <i>Georeferenziazione coordinate UTM WGS84:</i> 435876 E; 5035976 N	
<i>Classificazione acustica del territorio del complesso:</i> in Comune di Massazza, classe III	
<i>Attività IPPC:</i> Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.	
<i>Codice IPPC:</i> 6.6	
<i>Codice NOSE-P:</i> 110.05	
<i>Codice NACE:</i> 01.5	
<i>Codice SNAP:</i>	
<i>Autorizzazioni ambientali concesse:</i> 1. scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche; 2. utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; 3. emissioni in atmosfera dello stabilimento.	
<i>Certificazioni ambientali presenti:</i> nessuna	
<i>Numero di addetti:</i> 4	

ALLEGATO B (Pagine: 3)

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

1. Il Proponente, al verificarsi di precipitazioni significative deve garantire che la matrice separato-solido del liquame zootecnico stoccato su platea impermeabilizzata sia dotata di copertura idonea ad evitare che venga dilavata o dia luogo a colaticci.
2. Il Proponente, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A., dovrà trasmettere ad ASL BI, ARPA Dipartimento di Biella e Provincia di Biella gli esiti degli accertamenti effettuati in ordine al rischio esplosioni, nonché attuare, nel medesimo termine, tutte le misure necessarie alla prevenzione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, prevedibili in relazione alla presenza di polveri di cereali nell'area e negli impianti del "Mangimificio aziendale".
3. In merito all'ispezione dei lagoni si prescrive di integrare il DVR, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., al fine di verificare che l'accesso a tali siti sia garantito in sicurezza e che l'area sia bonificata da vapori nocivi derivanti da residui di liquame sul fondo.
4. L'Azienda, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà realizzare una tubazione di adduzione del liquame sotto battente, con un flusso tale da evitare turbolenze che possano comportare la rottura della eventuale copertura galleggiante o favorire la formazione di aerosol.
5. L'Azienda dovrà progettare e realizzare delle barriere naturali od artificiali idonee a ridurre la velocità del vento sulla superficie dei lagoni, con lo scopo di evitare la diffusione di odori verso potenziali bersagli. Tempi e modi dovranno essere riportati nel piano di gestione degli odori prescritto di seguito nel presente atto.
6. L'Azienda dovrà prevedere all'interno del piano di monitoraggio e controllo l'effettuazione di un bilancio di massa dell'azoto e del fosforo, in conformità a quanto stabilito nel punto 4.9.1 delle Bref da ripetersi ogni 4 anni a partire da quello successivo al rilascio dell'atto di riesame dell'AIA; l'elaborazione condotta dovrà essere inclusa nella relazione annuale prescritta al successivo punto 8.
7. L'Azienda dovrà predisporre, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - i. un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse (ad esempio: copertura dei lagoni e realizzazione di barriere naturali o artificiali per ridurre la velocità del vento che insiste sulla superficie degli stessi);
 - ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;
 - iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
 - v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).

L'Azienda nel redigere il piano di gestione degli odori prescritto dovrà tener conto, oltre che delle specifiche BAT, anche di quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 – "*Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*".

L'Azienda dovrà poi avere cura di trasmettere, nel medesimo termine di sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, tale studio alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti. Qualora in fase di valutazione del piano di gestione degli odori si dovesse rilevare la mancanza di precise

indicazioni circa le modalità di realizzazione delle misure di mitigazione o tempistiche eccessivamente dilazionate nel tempo per la loro realizzazione la Provincia si riserva la possibilità di assegnare prescrizioni più stringenti all'Azienda per la messa in opera ed il completamento di tali interventi.

8. Il proponente, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare alla Provincia, al Comune all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti nell'anno precedente, inclusi nel Piano di monitoraggio o prescritti.
9. Il proponente, entro tre mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti un elenco completo dei prodotti acquistati (compresi virulicidi/battericidi, piretroidi ed esche per topi) e acquisire per ciascuno di essi, oltre alle Schede Tecniche, le Schede di Sicurezza aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH.
10. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
11. L'Azienda dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera dell'installazione IPPC in oggetto:
 - Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento sia dei cereali che dei semi in lavorazione, dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
 - Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse, e gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a tessuto.
 - L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei cereali e semi deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
 - L'essiccatoio deve garantire la presenza di un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
 - Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 20 mg/m^3 a 0°C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco. Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organismi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto e ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.
 - Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.
 - Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
12. L'Azienda, entro tre mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'AIA, dovrà redigere e trasmettere alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA

territorialmente competenti un piano di sostituzione dei manufatti in cemento amianto, nel quale sia predisposto un crono programma degli interventi che indichi la priorità delle azioni di bonifica da realizzare in relazione allo stato di degrado dei manufatti da sostituire e alla vicinanza di ricettori sensibili (copertura delle abitazioni). Qualora si dovessero ritenere inadeguati gli interventi previsti in tale piano, la Provincia si riserva la possibilità di assegnare termini più stringenti.

ALLEGATO C (Pagine: 2)

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico, previo passaggio in fossa Imhoff, è recapitato in fosso aziendale confluyente in roggia Catella;

PRESCRIZIONI

1. lo scarico in acque superficiali deve avvenire in presenza di acque perenni e pertanto con periodo di portata naturale nulla del corpo recettore inferiore a 120 giorni all'anno. Devono essere altresì essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché si eviti il ristagno di reflui e la formazione di odori molesti;
2. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'Allegato n. 5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
3. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
4. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90 come enunciato nella tabella di seguito riportata. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato.

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	LIMITI
pH		5,5 ÷ 9,5
Temperatura	°C	30 ± 3
Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm)	-	Non percettibile
Odore	-	Non deve causare molestia
Materiali grossolani	-	Assenti
Materiale in sospensione totali	mg/l	200
Materiali sedimentabili	mg/l	5
BOD ₅	mg/l	250
COD	mg/l	500

5. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
6. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
7. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
8. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

9. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
10. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
11. la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste da specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata né dalle eventuali autorizzazioni del proprietario del corpo idrico ricettore, pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario.

ALLEGATO D

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Ai reflui zootecnici del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto v) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di effluente di allevamento e pertanto l'utilizzazione agronomica è soggetta a quanto previsto dall'art. 112 dello stesso decreto oltre che al Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n.10/R e ss.mm.ii. recante: *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"*

PRESCRIZIONI:

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n.10/R e ss.mm.ii. recante: *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"*;
2. La distribuzione degli effluenti e le sue modalità dovranno rispettare quanto indicato dal proponente nella documentazione di richiesta di riesame dell'AIA e nelle successive integrazioni agli atti;
3. Lo spandimento dell'effluente zootecnico potrà avvenire solo sui terreni all'uopo indicati e caricati sul portale regionale dedicato all'Anagrafe Agricola del Piemonte;
4. Deve essere effettuata una determinazione analitica del contenuto azotato dei liquami almeno 2 volte all'anno, il più possibile vicino al momento dell'utilizzazione agronomica dei liquami e comunque in stagioni diverse (almeno 3-4 mesi tra un campione e l'altro) con le seguenti modalità :
 - a. devono essere prelevati una serie di campioni in più punti e a diverse profondità del lagone di stoccaggio per mezzo di apposite sonde;
 - b. I campioni prelevati dovranno essere miscelati tra di loro in modo da ottenere un campione omogeneo e rappresentativo da inviare al laboratorio di analisi;
 - c. Il laboratorio dovrà allegare al rapporto di analisi le modalità di determinazione del contenuto in azoto del liquame;
 - d. dovrà essere effettuata anche la determinazione del contenuto di azoto della frazione solida;
 - e. dovrà essere effettuato il calcolo complessivo di azoto al campo quale somma delle frazioni liquida e solida;
5. Il gestore è tenuto a registrare i risultati delle analisi, a conservare i rapporti in azienda per eventuali controlli, a registrare le operazioni di distribuzione dell'effluente zootecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale 10/R (Registro delle fertilizzazioni).
6. deve essere data comunicazione al Sindaco del comune in cui ricade il terreno oggetto di spandimento del periodo e della durata dell'applicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio;
7. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare ristagno. Deve essere altresì evitato il ruscellamento dell'effluente durante la distribuzione dello stesso.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE